



ROSSANA PALLADINO*

IL CONTROLLO SULLE ESPORTAZIONI DI ARMI IN ZONE DI CONFLITTO: REGOLE E RESPONSABILITÀ DELL'UNIONE EUROPEA

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il trasferimento di armi tra libero commercio, sicurezza nazionale e rispetto dei diritti umani. – 2. Il quadro giuridico europeo sul commercio delle armi: il regime di deroga alle libertà fondamentali dell'Unione europea previsto dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). – 3. Il Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi convenzionali e le successive normative rilevanti nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC). – 4. Un sistema di controllo effettivo? Le criticità legate alla posizione comune 2008/944/PESC e alla sua attuazione. – 5. (*segue*) ... analogamente riscontrabili nel Trattato internazionale sul commercio delle armi. – 6. Alcune considerazioni conclusive.

1. *Introduzione. Il trasferimento di armi tra libero commercio, sicurezza nazionale e rispetto dei diritti umani*

Il trasferimento internazionale di armi convenzionali ha fatto registrare un progressivo aumento nell'ultimo decennio, vedendo l'Europa affiancare gli Stati Uniti quale principale fornitore mondiale di armi. La gran parte dei trasferimenti hanno avuto luogo verso Paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'Oceania, movimentando in termini assoluti circa 60 miliardi di dollari all'anno. Tali dati sono forniti, con maggiore dovizia di particolari, dal SIPRI (*Stockholm International Peace Research Institute*), il quale rileva anche come l'incremento del trasferimento di armi sia spesso collegato ad un aumento di situazioni di conflitto o di tensioni nei Paesi di destinazione¹.

* Ricercatore a tempo determinato di Diritto dell'Unione europea, Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza), Università degli Studi di Salerno.

¹ In particolare, il SIPRI ha rilevato un aumento del 16%, tra i periodi 2005-2009 e 2010-2014, del volume dei trasferimenti internazionali di armamenti convenzionali maggiori. Nel periodo 2010-2014, gli Stati Uniti, Russia, Cina, Germania e Francia sono stati responsabili per il 74% del volume delle esportazioni. Si veda SIPRI Yearbook 2015, reperibile in <http://www.sipri.org/yearbook/2015>. Il SIPRI è un istituto internazionale indipendente impegnato in ricerche su conflitto, armamenti, loro controllo e disarmo. Creato

Seppure la loro vendita costituisca, specie in epoca di crisi economico-finanziaria, un fattore di crescita economica, nell'ambito delle politiche commerciali degli Stati membri dell'Unione europea, è evidente che le armi possano rappresentare un forte elemento di *vulnus* per i diritti umani, la cui tutela, stando alla lettera dei Trattati che si sono succeduti nel tempo, l'Unione europea si prefigge di rispettare e di promuovere, nell'ambito delle proprie politiche sia interne che esterne. L'Unione europea, infatti, si fonda sul valore del rispetto, tra gli altri, dei diritti umani², valore che si prefigge di promuovere anche “nel resto del mondo” attraverso la propria azione sulla scena internazionale, ai sensi dell'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea (TUE).

Dall'analisi delle fonti che compongono l'articolato quadro “multilivello”³ sulla tutela dei diritti umani che, in vario modo, “vincola” l'azione dell'Unione europea non è, invero, enucleabile alcun diritto che vieti di per sé il trasferimento di armi, considerato in principio legittimo per fini sia commerciali che di sicurezza⁴.

All'uopo si ricorda, peraltro, che la Corte internazionale di giustizia, nel caso *Nicaragua*, ha ritenuto che «*There are no rules, other than such rules as may be accepted by the State concerned, by treaty or otherwise, whereby the level of armaments of a sovereign State can be limited, and this principle is valid for all States without exceptions*»⁵.

In questo contesto, gli Stati membri dell'Unione europea hanno proceduto comunque ad individuare delle regole comuni che disciplinano il trasferimento di armi verso Paesi terzi⁶. Ma che portata e che effettività hanno? La violazione di diritti umani da

nel 1966, il SIPRI fornisce a politici, ricercatori, media e pubblico dati, analisi e raccomandazioni basate su fonti aperte.

² Unitamente al rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto, come recita l'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea (TUE). Sui “valori comuni” espressi dall'articolo 2 del TUE, si veda U. VILLANI, *Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo di integrazione europea*, Napoli, 2011.

³ La teoria del “costituzionalismo multilivello” è stata elaborata, come è noto, da I. PERNICE, dopo la firma del Trattato di Amsterdam (*Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-Making Revisited*, in *Comm. M. Law Rev.*, 1999, p. 703 ss.). In argomento, si veda anche I. PERNICE, *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in *Eur. Law Rev.*, 2002, p. 511 ss., nonché A. CARDONE, *Diritti fondamentali (tutela multilivello dei)*, in *Enc. dir.*, Milano, 2011, pp. 335-422; A. DI STASI, *Diritti umani e sicurezza regionale. Il “sistema” europeo*, ristampa alla II ed., Napoli, 2011, in particolare parte II; S. GAMBINO, *I diritti fondamentali dell'Unione europea fra Corte Costituzionale e Corte di giustizia: ambiti e limiti di una protezione multilevel*, in ID., *Diritti fondamentali e Unione europea*, Milano, 2009, p. 53 ss.; G. BRONZINI, V. PICCONE, *La Corte di Lussemburgo “scopre” la carta di Nizza: verso una nuova stagione nella tutela “multilevel” dei diritti fondamentali*, in *Riv. crit. dir. lav.*, 2006, n. 3, pp. 979-986; ID., *La Carta di Nizza nella giurisprudenza delle Corti europee*, in *Dir. uomo*, 2006, p. 5 ss.; S. PANUNZIO (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005; P. BILANCIA, E. DE MARCO, *La tutela multilivello dei diritti. Punti di crisi, problemi aperti, momenti di stabilizzazione*, Milano, 2004; A. D'ATENA, P. GROSSI (a cura di), *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello: tra Europa e stati nazionali*, Milano, 2004; A. BULTRINI, *La pluralità dei meccanismi di tutela dei diritti umani in Europa*, Torino, 2004.

⁴ In tema, A. BELLAL, *Arms Transfers and International Human Rights Law*, in S. CASEY-MASLEN (Ed.), *Weapons Under International Human Rights Law*, Cambridge, 2015, pp. 448-471; J.L. ERICKSON, *Market imperative meets normative power: human rights and European arms transfer policy*, in *Eur. Jour. Int. Rel.*, 2013, n. 2, pp. 209-234; M. BREHM, *The Arms Trade and States' Duty to Ensure Respect for Humanitarian and Human Rights Law*, in *Jour. Conf. Sec. Law*, 2008, n. 2, pp. 359-387; G. BASTID-BURDEAU, *Le commerce International des armes: de la sécurité à la défense de l'éthique et des droits de l'homme*, in *Jour. dr. Int.*, 2007, p. 413 ss.

⁵ Corte internazionale di giustizia, *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. USA)*, sentenza del 27 giugno 1986, par. 268.

⁶ Sulla progressiva consapevolezza all'interno della Comunità Internazionale circa la necessità di adottare una regolamentazione in materia di commercio di armi, specie a seguito della guerra del Golfo, si veda D.G. ANDERSON, *The International Arms Trade: Regulating Conventional Arms Transfers in the Aftermath of the Gulf War*, in *Am. Un. Int. Law Rev.*, 1992, n. 4, pp. 749-805.

parte di Paesi coinvolti in conflitti interni o internazionali o protagonisti di forti instabilità che lascino prevedere la possibilità di future violazioni dei diritti umani può rappresentare un freno all'esportazione di armi che persegue gli scopi commerciali degli Stati membri dell'Unione europea? E quali responsabilità scattano nell'ipotesi di violazione delle suddette norme?⁷

Su tali quesiti verte l'oggetto delle brevi riflessioni che seguiranno, con riferimento al solo trasferimento "lecito" di "armi convenzionali"⁸, categoria alla quale appartengono anche le armi leggere e di piccolo calibro (c.d. *small arms and light weapons*, anche note con l'acronimo *SALW*) emblematicamente assimilate dall'ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, alle "armi di distruzione di massa"⁹, in considerazione della loro progressiva incidenza sulle violazioni dei diritti umani, *in primis* il diritto alla vita, oltre che sull'incremento di tensioni interne e internazionali.

2. Il quadro giuridico europeo sul commercio delle armi: il regime di deroga alle libertà fondamentali dell'Unione europea previsto dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

Nel tentativo di ricostruire il quadro giuridico europeo, è possibile tracciare una bipartizione della materia del commercio di armi tra le disposizioni della politica commerciale dell'Unione europea e quelle della politica estera e di sicurezza comune (PESC)¹⁰.

Preliminarmente, non può omettersi di evidenziare come la materia sia oggetto di un regime di deroga rispetto alle libertà fondamentali sancite nei trattati dell'Unione europea che fa sì che, in linea di principio, la competenza sul commercio di armi sia mantenuta ferma in capo agli Stati membri. Tale regime è espressamente evincibile dalla lettera dell'articolo 346 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che riproduce tal quale, salvo qualche lieve modifica non incidente sul contenuto della norma, l'originario articolo 223 del Trattato di Roma del 1957.

In primo luogo, la suddetta disposizione stabilisce che nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli «interessi essenziali della propria sicurezza» (lettera a); in nome della tutela di tali interessi, ogni Stato membro ha, poi, la possibilità di adottare le misure necessarie che si riferiscano

⁷ Sulla connessione tra commercio di armi e violazione dei diritti umani, si rinvia a L.K. YANIK, *Guns and Human Rights: Major Powers, Global Arms Transfers, and Human Rights Violations*, in *Hum. Rights Quart.*, 2006, pp. 357-388 e alla bibliografia ivi citata, in particolare *sub* nota 11.

⁸ La nozione di "armi convenzionali" è attualmente evincibile dal Trattato internazionale sul commercio di armi, firmato il 2 aprile 2013 e recentemente entrato in vigore (24 dicembre 2014), sul quale più diffusamente si rinvia *infra* al par. 5. La categoria ricomprende: carri armati, veicoli armati per il combattimento; aerei da combattimento; elicotteri; navi da combattimenti; missili; armi leggere e di piccolo calibro (articolo 2, par. 1, del Trattato).

⁹ UN Secretary-General, *We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century*, 2000, p. 52.

¹⁰ In tema, si vedano J.-B. MARIS, *La structuration du marché européen de l'armement*, Paris, 2012; A. PIETROBON, *I mercati delle armi in Europa. Una sfida al diritto dell'Unione*, Padova, 2009, nonché L. LUSTGARTEN, *The European Union, the member states and the arms trade: a study in law and policy*, in *Eur. Law Rev.*, 2013, n. 4, pp. 521-541; I. MARRERO ROCHA, *El régimen de comercio de armas convencionales en la Unión Europea*, in *Rev. der. com. eur.*, 2011, n. 40, pp. 669-700; Z. YIHDEGO, *The EU's Role in Restraining the Unrestraining Trade in Conventional Weapons*, in *Germ. Law jour.*, 2009, n. 3, pp. 281-303.

sia alla produzione sia al commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Tali misure trovano soltanto un limite nel dovere di non alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, qualora si tratti di prodotti che non siano destinati a «fini specificamente militari» (lettera b).

Si tratta, dunque, come si è accennato, di una disposizione in “deroga”¹¹ alle libertà fondamentali dell’Unione europea, che lascia agli Stati membri la possibilità di adottare misure nazionali sul commercio di armi destinate a fini specificamente militari. Una deroga che, in quanto tale, va interpretata in senso restrittivo¹² e che non può operare sulla base del mero richiamo agli “interessi essenziali” alla sicurezza di uno Stato membro¹³, essendo necessario che le misure interessino prodotti che rientrino nell’elenco, stabilito dal Consiglio il 15 aprile 1958, cui fa espresso rinvio il secondo paragrafo dell’articolo 346 del TFUE¹⁴.

Di converso, le tipologie di prodotti menzionate nel citato elenco del Consiglio del 1958 rientrano soltanto “in linea di principio” nella possibilità di deroga prevista dal paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 346 del TFUE, non operando l’esclusione in maniera del tutto automatica¹⁵. Il *discrimen* opera, infatti, sulla base del concetto di “fine specificamente militare”. All’uopo, alcune indicazioni sono rinvenibili nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in materia di concessione di appalti nel settore della difesa, con riferimento alla questione dei prodotti cd. “*dual use*”, ossia di quei prodotti a doppio impiego – sia civile che militare – che rendono difficoltosa, se non in alcuni casi “abusiva”, l’applicazione della deroga da parte degli Stati membri dell’Unione europea. La Corte di giustizia ha precisato, allora, che anche qualora un prodotto rientri in una delle categorie di materiale menzionate nell’elenco del Consiglio, se esistono sue applicazioni tecniche civili largamente simili, può essere considerato destinato a fini specificamente militari ai sensi dell’attuale articolo 346 del TFUE unicamente se siffatto uso coincide non solo con quello che intende conferirgli l’amministrazione aggiudicatrice, bensì anche con quello che si evince da caratteristiche intrinseche di un materiale specialmente progettato, sviluppato o modificato sostanzialmente a tali fini. La stessa giurisprudenza europea rileva come i termini “per

¹¹ Sulla natura clausola di eccezione oppure di clausola di salvaguardia, si veda A. PIETROBON, *I mercati delle armi in Europa*, cit., p. 6.

¹² In particolare, con riferimento alla deroga contemplata dal vecchio articolo 296 del TCE (attuale art. 346 TFUE), si veda la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2009, causa C-284/05, *Commissione c. Finlandia*, in *Raccolta*, p. I-11705 ss., punto 46 e la giurisprudenza ivi citata.

¹³ Come peraltro affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Commissione c. Finlandia*, cit., punto 47.

¹⁴ Si tratta di un elenco, adottato con decisione del Consiglio 225/58, che non è mai stato pubblicato nelle sedi ufficiali. L’elenco dei prodotti *warlike* comprende 15 categorie, specificate in diversi punti, tra cui figurano le armi nucleari; i razzi e gli ordigni teleguidati; materiali di puntamento e direzione del tiro come telemetri, altimetri, dispositivi per l’osservazione elettronici, giroscopici, ottici e acustici; agenti tossici e radioattivi; esplosivi; carri armati; aerei; navi da guerra; macchine, equipaggiamenti ed utensili esclusivamente concepiti per lo studio, la fabbricazione, la prova ed il controllo di armi; munizioni e ordigni concepiti per impieghi unicamente militari; armi da fuoco portatili ed automatiche; materiale d’artiglieria e apparati fumogeni, lanciagas e lanciafiamme. L’articolo 346, par. 2, del TFUE stabilisce, peraltro, che il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni all’elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera b). Invero, esso non è mai stato modificato, seppure si ritiene andrebbe soggetto a modifiche in considerazione soprattutto dell’evoluzione tecnologica che ha caratterizzato il settore.

¹⁵ Si veda sentenza della Corte di giustizia del 26 ottobre 1999, causa C-273/97, *Sirdar c. The Army Board e Secretary of State for Defence*, in *Raccolta*, p. I-7403 ss., punti 15-16; sentenza dell’11 gennaio 2000, causa C-285/98, *Kreil c. Repubblica federale di Germania*, in *Raccolta*, p. I-69 ss., punto 16; sentenza dell’11 marzo 2003, causa C-186/01, *Dory c. Bundesrepublik Deutschland*, in *Raccolta*, p. I-2479 ss., punti 30-31.

impiego militare” utilizzati al punto 11 del suddetto elenco nonché i termini “purché presentino un carattere militare” e “esclusivamente concepiti” impiegati ai punti 14 e 15 di tale elenco postulano che i prodotti contemplati in tali punti devono oggettivamente presentare un carattere specificamente militare¹⁶.

Si evidenzia, peraltro, che al decimo considerando della direttiva 2009/81/CE¹⁷, finalizzata nel suo complesso alla formazione progressiva di un “mercato europeo” dei materiali per la difesa quale elemento indispensabile al rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea e allo sviluppo delle capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e di difesa, il legislatore dell’Unione ha precisato che i termini “materiale militare” ai sensi di tale direttiva dovrebbero coprire i prodotti che, sebbene originariamente concepiti per uso civile, sono successivamente adattati a fini militari ed impiegati come armi, munizioni o materiale bellico.¹⁸

Emerge, dunque, la volontà degli Stati membri di sottrarre, in linea di principio, al mercato comune il settore del commercio delle armi, come confermato anche nell’ambito della direttiva 2009/43/CE¹⁹, finalizzata a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti della difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, che, per espressa previsione contenuta nel suo articolo 1, par. 2, «non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa».

¹⁶ La Commissione europea, dal suo canto, ha precisato che «La natura dei prodotti che figurano nell’elenco del 1958 e il riferimento esplicito dell’articolo 296 ai ‘fini specificamente militari’ confermano che solo gli appalti per la fornitura di attrezzature concepite, sviluppate e prodotte a fini specificamente militari possono essere esentati dalle norme comunitarie ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE». Cfr. *Comunicazione interpretativa della Commissione europea sull’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa*, COM/2006/0779 def., par. 3. Sul punto, si veda anche Tribunale di primo grado, sentenza del 20 settembre 2003, causa T-26/01, *Fiocchi Munizioni c. Commissione*, in *Raccolta*, p. II-3951 ss., punti 59 e 61. Il regime di deroga previsto dall’articolo 346 del TFUE è sottoposto ad un triplice limite finalizzato ad evitare l’uso abusivo dei poteri sanciti nell’articolo 346 stesso. Infatti, l’articolo 347 del TFUE prevede un meccanismo di consultazione politica con gli Stati membri che può condurre ad un comune accordo sulle disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure adottate da uno Stato membro; il successivo art. 348 del TFUE prevede, inoltre, una consultazione con la Commissione quando le misure adottate abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza del mercato interno, nonché la possibilità che la Commissione stessa (oppure qualunque altro Stato membro) ricorra innanzi alla Corte di giustizia in ipotesi di presunto abuso. In tema, cfr. M. PANEBIANCO, *Disciplina del controllo delle armi nelle organizzazioni internazionali ed europee a partecipazione italiana*, in *Com. int.*, 1990, n. 1, par. 2.

¹⁷ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio *relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*, in GUUE L 216 del 20 agosto 2009. Per un’analisi del rapporto esistente tra la direttiva e l’articolo 346 del TFUE, si veda N. POURBAIX, *The Future Scope of Application of Article 346 TFEU*, in *Pub. Pr. Law Rev.*, 2011, n. 20, pp. 1-8.

¹⁸ Sul punto, si veda anche la sentenza della Corte di giustizia del 7 giugno 2012, causa C-615/10, *Insinöörtoimisto InsTiimi Oy con l’intervento di Puolustusvoimat*, in particolare punti 41 e 42. Si rinvia anche ad A. PIERINI, *Appalti nel settore della difesa: condizioni per l’esenzione delle regole del mercato comune*, in *Dir. pub. comp. eur.*, 2012, n. 4, pp. 1703-1709.

¹⁹ Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 *che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa*, in GUUE L 146 del 10 giugno 2009. La disciplina contenuta nella direttiva è basata su meccanismi di autorizzazione degli Stati membri d’origine e di garanzie negli Stati membri di destinazione.

3. Il Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi convenzionali e le successive normative rilevanti nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Se le disposizioni analizzate al paragrafo precedente ineriscono principalmente all'approvvigionamento di armi da parte degli Stati membri, in relazione al controllo sulle "esportazioni" di armi, rilevano più specificamente gli strumenti giuridici adottati dall'Unione europea nel settore della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) a partire dall'adozione del Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi convenzionali²⁰. Si tratta di un documento del 5 giugno 1998, adottato dal Consiglio e non ufficialmente pubblicato²¹, degno di nota per il fatto di rappresentare il primo tassello per la realizzazione della cooperazione tra gli Stati membri nel campo degli armamenti e dell'armonizzazione delle politiche delle esportazioni.

La scrittura del Codice è mossa da un duplice obiettivo: da una parte, la definizione di «elevati standard comuni» che dovrebbero essere considerati base per la gestione e le limitazioni nei trasferimenti di armi convenzionali da tutti gli Stati Membri dell'Unione europea, e il potenziamento dello scambio di informazioni rilevanti nell'ottica di perseguire una maggiore trasparenza; dall'altra, la prevenzione dell'esportazione di equipaggiamenti che potrebbero essere usati per repressione interna o aggressione internazionale, o contribuire ad instabilità regionale.

Per la realizzazione degli obiettivi fissati, il Codice individua otto specifici criteri – improntati per lo più al rispetto degli obblighi internazionali nonché alla valutazione del Paese di destinazione finale circa il rispetto dei diritti dell'uomo e l'esistenza di situazioni di tensione o conflitti armati²² – la cui applicazione mira ad orientare le scelte degli Stati membri nel concedere o meno una licenza di esportazione²³. "Orientare", "guidare" e non già "vincolare", atteso che in capo agli Stati membri, per espressa previsione del Codice, è mantenuta ferma la propria "specificità responsabilità" sul commercio di armi.

Sebbene degne di rilievo come segno tangibile della volontà di progredire verso la fissazione di un *basket* di "criteri comuni" – ai quali hanno aderito, peraltro, anche Paesi non membri dell'Unione europea²⁴ – è evidente che le ambizioni riposte negli obiettivi

²⁰ Per un quadro complessivo delle disposizioni adottate nell'ordinamento europeo, si veda N. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 2011, p. 382 ss., nonché I. MARRERO ROCHA, *El régimen de comercio de armas convencionales en la Unión Europea*, cit.

²¹ Consiglio dell'Unione europea, *Codice di Condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi*, documento 8675/2/98 Rev 2, Brussels, 5 giugno 1998. Il Codice di Condotta è stato elaborato dal Gruppo del Consiglio "Esportazioni di armi convenzionali" (COARM).

²² Si vedano, in particolare i criteri n. 1, 2 e 3. Essi saranno analizzati più analiticamente *infra*, con riferimento alla Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008.

²³ Come previsto nelle "Disposizioni operative", ogni Stato membro valuta ogni singola richiesta di licenza d'esportazione di equipaggiamenti militari in contrasto con i principi del Codice di Condotta. Gli Stati membri dell'Unione europea, attraverso canali diplomatici faranno circolare informazioni dettagliate sulle licenze per trasferimenti militari rifiutate sulla base del Codice di Condotta, con una spiegazione dettagliata sulle motivazioni che hanno condotto al rifiuto.

²⁴ Sull'impatto del Codice di Condotta, si veda M. BROMLEY, M. BRZOSKA, *Towards a Common, Restrictive EU Arms Export Policy? The Impact of the EU Code of Conduct on Major Conventional Arms Exports*, in *Eur. For. Aff. Rev.*, 2008, pp. 333-356. Sull'effettività del Codice di Condotta, anche nell'ottica della comparazione con gli altri Codici di condotta adottati in tema di commercio internazionale di armi (in particolare, quello adottato dagli Stati Uniti d'America il 29 novembre 1999), si veda J.T. STOEL, *Codes of Conduct on Arms Transfers – The Movement Toward a Multilateral Approach*, in *Law & Policy in International Business*, 2000, pp. 1285-1315.

fissati nel Codice di condotta non trovano effettiva corrispondenza concreta, essendo affidate ad uno strumento per sua natura inadeguato: un “Codice di condotta” contenente mere “esortazioni” ma non obblighi giuridicamente vincolanti.

Assume, allora, particolare rilievo l'avvenuta “trasformazione” del Codice di Condotta in uno strumento giuridicamente vincolante per gli Stati membri che, salve alcune modifiche ed integrazioni, sostanzialmente ne recepisce il contenuto.

Si tratta della posizione comune sul controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, adottata nel 2008 sulla base dell'allora articolo 15 del TUE²⁵, che, a distanza di 10 anni, conferisce vincolatività giuridica agli otto criteri fissati nel Codice di condotta²⁶. Criteri il cui rispetto ha la priorità nei confronti di eventuali interessi economici, sociali, commerciali o industriali degli Stati membri, come sottolineato dall'articolo 10 della posizione comune²⁷, corredata, peraltro, da un “Manuale per l'uso” – previsto dall'articolo 13 della medesima posizione comune – quale strumento essenziale a fornire orientamenti per l'applicazione dei criteri²⁸.

Facendo applicazione dei succitati otto criteri, gli Stati sono vincolati, ad esempio, a non concedere una licenza qualora l'esportazione delle armi si ponga in contrasto con gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri dell'Unione europea, in particolare con le sanzioni decretate dal Consiglio di Sicurezza ONU e con quelle dell'Unione europea stessa (criterio numero 1)²⁹.

Degno di particolare nota è il criterio numero due, basato sul rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte del Paese di destinazione finale. Esso, infatti, vincola gli Stati membri dell'Unione europea ad effettuare una valutazione del comportamento del Paese ricevente rispetto ai principi fondamentali della legislazione internazionale in materia di diritti umani e, di conseguenza, a rifiutare la licenza di esportazione qualora vi sia un “rischio evidente” che il trasferimento proposto possa essere utilizzato per repressione interna³⁰. È richiesto, invece, che gli Stati siano “particolarmente

²⁵ Corrispondente all'attuale articolo 29 del TUE, secondo cui «Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione».

²⁶ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 *che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari*, in GUUE L 335 del 13 dicembre 2008.

²⁷ Seppure il considerando n. 13 riconosca l'intenzione degli Stati membri di mantenere l'industria della difesa quale elemento della loro base industriale e del loro sforzo di difesa.

²⁸ Il Manuale per l'uso è stato sviluppato dal gruppo “Esportazioni di armi convenzionali” (COARM) e riaggiornato nel 2009 dal Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2009, documento 9241/09. Esso è reperibile al seguente indirizzo: <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%209241%202009%20INIT>. Inoltre, è stato adottato un Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, pubblicato annualmente sulla GUUE. Da ultimo, si veda la versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari, adottata dal Consiglio il 9 febbraio 2015, in GUUE C 129, del 21 aprile 2015.

²⁹ Peraltro, l'Unione europea si è impegnata anche a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i Paesi terzi attraverso la decisione 2009/1012/PESC del Consiglio del 22 dicembre 2009 (cd. attività di sensibilizzazione o “outreach”). In argomento, P. HOLTOM, I. MIKSIK, *European Union arms export control outreach activities in Eastern and South Eastern Europe*, Non-Proliferation Papers, 2012, n. 14, reperibile all'indirizzo: <http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/publications/non-proliferation-paper-14>

³⁰ Ove per “repressione interna” la posizione comune intende, fra l'altro, tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali definite nei pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Gli Stati membri rifiutano, altresì, le licenze di esportazioni

attenti e vigilianti” nel rilascio di licenze – attraverso una valutazione che è effettuata caso per caso e tenendo conto della natura della tecnologia e delle attrezzature militari – verso Paesi dove siano state accertate gravi violazioni dei diritti umani da parte degli organi competenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea.

In ossequio al criterio numero tre, gli Stati membri dell'UE sono tenuti anche a valutare la situazione interna del Paese di destinazione finale, in relazione all'esistenza di tensioni o conflitti armati e, di conseguenza, a non procedere all'esportazione di tecnologia o attrezzature militari che non solo “provochino” conflitti armati ma che siano anche in grado di “prolungare” i conflitti stessi o che “aggravino” tensioni o conflitti in corso nel paese di destinazione finale.

Gli Stati membri sono tenuti al rispetto anche dei successivi criteri, basati sul mantenimento della pace, sicurezza e stabilità regionale (criterio quattro)³¹; sulla sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori la cui politica estera dipenda dalla responsabilità di uno Stato membro, così come dei Paesi alleati o amici (criterio cinque)³²; sull'atteggiamento del Paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, con particolare attenzione al suo comportamento nei confronti del terrorismo, alla natura delle sue alleanze e al rispetto del diritto internazionale (criterio sei); sull'esistenza del rischio che l'equipaggiamento possa essere deviato all'interno del Paese acquirente o verso destinazioni indesiderate (criterio sette); sulla compatibilità delle esportazioni di armi con la capacità tecnica ed economica dello Stato ricevente, tenuto conto del fatto che gli Stati dovrebbero soddisfare le proprie esigenze legittime di sicurezza e di difesa con un coinvolgimento minimo delle risorse umane ed economiche per gli armamenti (criterio otto).

Quale strumento cardine della Strategia Europea in materia di Sicurezza del 2003³³, la posizione comune è stata affiancata da ulteriori atti adottati in seno all'Unione europea, ai quali sarà fatto solo brevemente cenno. Si tratta, in particolare, della posizione comune sul controllo dell'intermediazione di armi del 2003³⁴ che, nell'affrontare una delle questioni poste dal Codice di Condotta, invero non è suscettibile di creare un vero e proprio quadro comune armonizzato. Infatti, la posizione comune si limita ad imporre agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per controllare le attività di intermediazione di armi che si svolgono nel loro territorio, esortandoli anche a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di fuori del loro territorio da loro cittadini

qualora vi sia un “rischio evidente” che la tecnologia o le attrezzature militari possono essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.

³¹ Gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale. Nel valutare tali rischi, gli Stati membri tengono conto tra l'altro: a) dell'esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese; b) di una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino che il paese destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza; c) della probabilità che la tecnologia o l'attrezzatura militare sia usata per scopi diversi da quelli legittimi di sicurezza nazionale e difesa del paese destinatario; d) della necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione.

³² Gli Stati membri tengono conto degli aspetti seguenti: a) effetto potenziale della tecnologia o delle attrezzature militari da esportare sui loro interessi in materia di difesa e sicurezza e su quelli di Stati membri e dei paesi amici e alleati, pur riconoscendo che tale fattore non può incidere sull'osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti umani e alla pace, sicurezza e stabilità regionali; b) rischio di utilizzazione della tecnologia o delle attrezzature militari in questione contro le loro stesse forze o quelle di Stati membri di paesi amici e alleati.

³³ *Un'Europa sicura in un mondo migliore*, 12 dicembre 2003.

³⁴ Posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003, in *GUUE* L 156 del 25 giugno 2003.

residenti o stabiliti nel loro territorio. Agli stessi Stati è anche demandata, ai sensi dell'articolo 2, par. 2, l'istituzione di un quadro giuridico che disciplini le attività di intermediazione lecite, basato sul sistema di rilascio di autorizzazioni scritte (ai sensi dell'articolo 4 della posizione comune).

Inoltre, a livello europeo è stata adottata un'apposita disciplina in relazione all'esportazione di beni a "duplice uso", i quali differiscono dalle cd. armi convenzionali per essere destinati ad uso civile³⁵ ma per poter essere impiegati anche in attività di tipo militare. Tale disciplina, rientrando nella competenza esclusiva dell'Unione europea in materia di politica commerciale comune, è affidata al Regolamento (CE) 428/2009³⁶ che crea un regime differente rispetto a quello della posizione comune 2008/944/PESC, basato anch'esso su di un sistema di autorizzazioni di competenza statale ma che prescinde dall'applicazione degli otto criteri succitati.

4. Un sistema di controllo effettivo? Alcune criticità legate alla posizione comune 2008/944/PESC e alla sua attuazione

Qualche ulteriore considerazione merita la disciplina dettata dalla posizione comune 2008/944/PESC, alla quale si è fatto riferimento nel paragrafo precedente, che presenta l'indiscutibile pregio di aver conferito vincolatività giuridica agli otto criteri precedentemente individuati dal Codice di Condotta. Otto criteri che, come si è detto, "vincolano" gli Stati membri dell'Unione europea allorché questi ultimi valutino una richiesta di esportazione di armi convenzionali.

Invero, al fine di verificare il grado di effettiva vincolatività degli otto criteri, vanno sia prese in considerazione le norme di tipo "procedurale" contenute nella posizione comune, sia valutata l'applicazione che è stata fatta di quest'ultima da parte degli Stati membri.

Sotto il primo punto di vista, va evidenziato che le disposizioni "procedurali" in parola sono prettamente finalizzate a garantire la trasparenza in ordine ai trasferimenti di armi. *In primis*, attraverso l'obbligo di diffondere i dati delle domande di licenza di esportazione che siano state rifiutate in applicazione dei criteri fissati dalla posizione comune stessa. Peraltro, l'art. 4, par. 1, stabilisce che la documentazione debba essere corredata di una spiegazione motivante il rifiuto e che prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da un altro o da altri Stati membri per un'operazione sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, uno Stato membro debba consultare lo Stato o gli Stati che hanno rifiutato il rilascio.

³⁵ Si tratta, ad esempio, di *software*, componenti informatiche, attrezzature radiologiche, etc...

³⁶ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, *che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso*, in GUUE L 134 del 29 maggio 2009. Di recente sono state apportate modifiche ad opera del Regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, in GUUE L 173 del 12 giugno 2014. In argomento, si veda M. CITELLI, *La politica in materia di non proliferazione e controllo degli armamenti*, in A. LANG, P. MARIANI, *La politica estera dell'Unione europea. Inquadramento giuridico e prassi applicativa*, Torino, 2014, in part. p. 177 ss., nonché a Y. AUBIN, A. IDIART, A. DE CLERCQ, L. PAPIERNIK, *The European Union*, in Y. AUBIN, A. IDIART (eds.), *Export Control Law and Regulation Handbook: A Practical Guide to Military and Dual-Use Goods, Trade Restrictions and Compliance*, 2011, The Netherlands, pp. 105-126, in particolare p. 114 ss.

Nell'ottica di accrescere la trasparenza e di "ottimizzare" l'efficacia della posizione comune, va anche fatto cenno alle disposizioni (articolo 8, parr. 1 e 2) che introducono il meccanismo di scambio tra gli Stati membri di una relazione annuale sulle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (che contenga anche informazioni su come si sia data applicazione alla posizione comune), nonché la redazione di una relazione annuale dell'Unione europea, basata sui contributi di tutti gli Stati membri, da parte del Consiglio.

Proprio nell'ultima relazione annuale presentata dal Consiglio³⁷ se, da una parte, si apprezza che la posizione comune, quale strumento giuridicamente vincolante, abbia introdotto i fondamenti di un approccio comune al controllo delle esportazioni di armi convenzionali da parte degli Stati membri, dall'altro, si sottolinea che, malgrado i progressi compiuti, occorre proseguire gli sforzi, specie con riferimento alla piena "attuazione" della posizione comune.

In particolare, può dirsi che l'elemento focale di criticità sia legato al fatto che, pur prevedendo una serie di criteri comuni e di regole "procedurali", la posizione comune mantiene ferma in capo agli Stati membri la competenza esclusiva riguardo ai trasferimenti di tecnologie e di attrezzature militari³⁸. Di riflesso, l'intero sistema basato sull'autorizzazione/rifiuto di licenze in virtù dell'applicazione degli otto criteri summenzionati, rientra nella competenza unica delle autorità nazionali, non sottoposte ad un meccanismo di controllo centralizzato "europeo". Risulta, pertanto, evidente la persistente incapacità, anche da parte di uno strumento giuridicamente vincolante quale è la posizione comune, di vincolare in maniera decisa le esportazioni di armi da parte degli Stati membri, attesa l'assenza di un sistema organico ed unificato di accertamento sul rispetto dei criteri, la cui attuazione, come si è detto, è rimessa ad ogni singolo Stato membro.

Detto altrimenti, l'elemento che connota in senso critico la posizione comune, è rappresentato dalla mancata creazione di un apposito organo a livello europeo che abbia la competenza a decidere sull'autorizzazione e sul rifiuto delle licenze o che, quanto meno, abbia la competenza a valutare il rispetto e la corretta attuazione dei criteri da parte di ogni singolo Stato membro. Il tutto risulta ancor più aggravato dall'incompetenza, sul piano giurisdizionale, della Corte di giustizia³⁹.

Peraltro, in fase di attuazione della posizione comune, rileva anche che gli otto criteri, anche in ragione della loro formulazione letterale, siano suscettibili di interpretazioni e di applicazioni non uniformi tra gli Stati membri⁴⁰. Si pensi, per tutti, con riferimento al criterio numero due, alla valutazione rifiutare la licenza di esportazione qualora vi sia un

³⁷ Sedicesima relazione annuale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio *che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari*, adottata a seguito del Consiglio "Affari esteri" del 9 febbraio 2015.

³⁸ Ai sensi, infatti, dell'articolo 4, par. 2, «la decisione di trasferire o rifiutare di trasferire una qualsiasi tecnologia o attrezzatura militare resta di competenza esclusiva di ciascuno Stato membro».

³⁹ Infatti, il Trattato di Lisbona (art. 24 del TUE) mantiene ferma, in linea di principio, l'incompetenza di principio della Corte di giustizia nel settore della PESC. Tuttavia, esso prevede due eccezioni in cui la Corte può esercitare un controllo giurisdizionale: il controllo della legittimità delle misure restrittive adottate dall'Unione nei confronti di persone fisiche o giuridiche (articolo 275 del TFUE); il controllo previsto all'articolo 40 del TUE e relativo al rispetto delle attribuzioni delle istituzioni europee relativamente all'attuazione della PESC.

⁴⁰ Forti critiche alla posizione comune, ritenuta non in grado di né di produrre armonizzazione tra le legislazioni degli Stati membri né di limitare di fatto le esportazioni di armi, sono espresse nel recentissimo Studio della Direzione Generale per le politiche estere del Parlamento europeo, dal titolo *The extra-EU defence exports' effects on European armament cooperation*, giugno 2015, in particolare p. 27. Lo studio è reperibile al seguente indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549043/EXPO_STU\(2015\)549043_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/549043/EXPO_STU(2015)549043_EN.pdf)

“rischio evidente” che il trasferimento proposto possa essere utilizzato per repressione interna. In merito, potrebbero formularsi già alcune riserve circa la qualificazione del rischio quale “evidente”, che determina un regime di *favor* verso l’esportazione qualora il rischio non emerga in maniera chiara. Nonostante le indicazioni guida fornite dal Manuale per l’uso⁴¹ e la meritoria opera del gruppo COARM che elabora le migliori prassi per l’interpretazione dei criteri della posizione comune allo scopo di assicurare una maggiore coerenza tra gli Stati membri, pesa l’assenza di un sistema centralizzato, che rende l’attuazione di tale criterio soggetto a differenti “geometrie” non del tutto omogenee, in considerazione della differente interpretazione ed applicazione che può essere dato al requisito dell’“evidenza” del rischio.

A tal proposito, emblematico risulta l’esempio dei trasferimenti di armi in Africa settentrionale in connessione agli eventi della primavera araba, ove, seppure potrebbe dirsi che tali eventi potevano non essere previsti del tutto, tuttavia la grave situazione dei diritti umani e l’instabilità politica in tali paesi, si ritiene avrebbero dovuto essere presi in considerazione ai fini della concessione di licenze per l’esportazione di armi. Con particolare riferimento, poi, al trasferimento di armi verso la Libia a partire dal 2011, è noto che soprattutto nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2010, il governo libico si sia contraddistinto per la costante e grave violazione di diritti umani, come rilevato dalle ONG come *Amnesty International* e *Human Rights Watch*. Un governo che continuava ad essere coinvolto in differenti scenari di conflitto (si pensi, ad esempio, all’invasione del Chad e all’annessione di parti della Nigeria) e al quale sia l’Unione europea che le Nazioni Unite avevano fino al 2010 applicato embarghi per via del suo sostegno ad azioni terroristiche⁴².

Si tratta di uno scenario, quello libico, in grado di far scattare l’applicazione degli otto criteri sanciti dalla posizione comune e di rifiutare licenze di esportazioni da parte degli Stati membri dell’Unione europea. E ciò in ragione, in particolare, del criterio numero 2 (oltre che dei criteri numero 6 e 7) che, come si è detto sopra, vincola gli Stati membri a rifiutare la licenza di esportazione qualora vi sia un “rischio evidente” che le armi possano essere utilizzate per repressione interna⁴³, alla luce di una valutazione basata sul «*current and past records*» del paese di destinazione (così come chiarisce il Manuale per l’uso).

Se, allora, dalle relazioni annuali del COARM risulta che tra il 2006 e il 2010 alcuni Stati membri dell’Unione europea abbiano respinto più di 50 domande di licenze di esportazione verso la Libia proprio per il mancato rispetto dei criteri poc’anzi ricordati, è pur vero che altri Stati membri abbiano rilasciato, nello stesso periodo, licenze di esportazione per un valore di 1.056 milioni di euro.

⁴¹ Con riferimento all’individuazione del “rischio evidente”, il Manuale precisa che «*In assessing whether there is a clear risk that a proposed export might be used for internal repression Member States should consider the current and past record of the proposed end-user with regard to respect for human rights and that of the recipient country in general. The latter includes the policy line of recipient country’s government; recent significant developments, including inter alia impact of ‘fight against terrorism’; effective protection of human rights in constitution; human rights training among key actors (e.g. law enforcement agencies); impunity for human rights violations; independent monitoring bodies and national institutions for promotion or protection of human rights*».

⁴² Più approfonditamente, in argomento, si rinvia a S.T. HANSEN, N. MARSH, *Normative power and organized hypocrisy: European Union member States’ arms export to Libya*, in *European Security*, 2014, n. 2, pp. 264-286 e ai riferimenti bibliografici ivi citati. Con riferimento agli eventi della primavera araba, si veda anche N. DUQUET, *Business as usual? Assessing the impact of the Arab Spring on European arms export control policies*, Flemish Peace Institute, Brussels, 2014.

⁴³ Si veda, in proposito, AMNESTY INTERNATIONAL, *Killer facts: the impact of the irresponsible arms trade on lives, rights and livelihoods*, London, 2010.

L'esempio proposto lascia emergere, dunque, i punti deboli della posizione comune che, *in primis*, non consente una modalità indipendente di verifica della conformità agli otto criteri che sono suscettibili di essere applicati ed interpretati in maniera differente da parte degli Stati membri. In secondo luogo, si rileva anche la mancanza di alcun tipo di conseguenza nel caso di violazione dei suddetti criteri.

L'assenza di un meccanismo "sanzionatorio" rappresenta uno di quegli elementi di criticità che, peraltro, sono stati evidenziati anche dal Parlamento europeo in una proposta di risoluzione avente ad oggetto proprio la modifica del testo attuale della posizione comune⁴⁴. Da tale risoluzione emerge anche un ulteriore elemento in grado di inficiare l'effettività della posizione comune, legata alla mancata, o comunque non esaustiva, trasmissione di dati al COARM da parte di alcuni Stati membri. Dati che risultano essere raccolti sulla base di procedure interne non omogenee e che differiscono tra Stato e Stato, laddove potrebbe essere utile, anche al fine della relazione annuale del COARM, l'introduzione di una procedura "standardizzata" di presentazione delle informazioni relative alle effettive esportazioni, suscettibile di modalità di applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

5. (segue)... analogamente riscontrabili nel Trattato internazionale sul commercio delle armi

Il regime di controllo sulle esportazioni di armi convenzionali adottato a livello di ordinamento europeo va, oggi, integrato con un recente accordo sottoscritto sotto l'egida ONU, dal quale sono enucleabili ulteriori vincoli in capo agli Stati membri dell'Unione europea e al quale non può non essere fatto cenno.

Proprio l'Unione europea, in ragione soprattutto del rafforzato ruolo conferitole dal Trattato di Lisbona sul piano internazionale⁴⁵, a partire dal 2009 è stata tra i principali sostenitori di un accordo che, su scala universale, potesse portare all'adozione di regole comuni sul commercio di armi⁴⁶.

⁴⁴ Parlamento europeo, *Proposta di risoluzione presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento sull'esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio*, B7-0258/2013, 5 giugno 2013.

⁴⁵ Le due principali novità introdotte dal Trattato di Lisbona sono rappresentate dalla creazione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e del Servizio europeo per l'azione esterna, oltre che all'esplicito riconoscimento della personalità giuridica che conferisce all'Unione europea nuovi diritti a livello internazionale, consentendole, per esempio, di concludere accordi internazionali e di aderire ad organizzazioni o convenzioni internazionali. Sugli sviluppi della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea a seguito del Trattato di Lisbona, si rinvia a S. ADAM, S. HAMMAMOUN, E. LANNON, J.-V. LOUIS, N. NEUWAHL, E. WHITE, *L'Union européenne comme acteur international*, Commentaire J. Mégret, Bruxelles, 2015; A. LANG, P. MARIANI, *La politica estera*, cit., nonché a U. VILLANI, *Gli sviluppi del Trattato di Lisbona in materia di politica estera e di sicurezza comune*, in *St. integr. eur.*, 2011, n. 1, pp. 9-23. Per un confronto con l'epoca precedente al Trattato di Lisbona, si veda C. NOVI, *La politica di sicurezza esterna dell'Unione europea*, Padova, 2005. Con riferimento specifico al rilievo dei diritti umani nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione europea, si veda S. ANGIOI, *La tutela dei diritti umani e dei principi democratici nell'azione esterna dell'Unione europea*, Napoli, 2012.

⁴⁶ Sul ruolo dell'Unione europea, si veda I. ROMANYSHYN, *Explaining EU Effectiveness in Multilateral Institutions: The Case of the Arms Trade Treaty Negotiations*, in *Jour. Comm. Mar. St.*, 2015, pp. 1-18; A.A. BIGGS, *Captain of a Ship of Fools on a Cruel Sea: How European Union Leadership May Sink the Proposed Arms Trade Treaty*, in *Creig. Int. Com. Law Jour.*, 2011, n. 1, pp. 117-139.

Dopo circa 7 anni di negoziato, il 2 aprile 2013, tale accordo⁴⁷ è stato adottato a larga maggioranza dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e, nonostante non abbia ottenuto il *consensus*⁴⁸, esso è stato salutato dall'ex Segretario Generale Ban Ki-moon «a victory for the world's people» e «the culmination of long-held dreams and many years of efforts»⁴⁹.

Entrato in vigore il 24 dicembre 2014, a seguito della cinquantesima ratifica, il Trattato sul commercio di armi (ATT) non mira a sancire un divieto assoluto di produzione e di trasferimento di armi convenzionali, atteso il rispetto dell'«interesse legittimo» di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace nonché di produrre, esportare, importare, e trasferire armi convenzionali, come chiarito fin dal preambolo. Come si evince chiaramente dall'articolo 1, l'obiettivo del Trattato è allora quello di regolare e migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi⁵⁰, anche al fine di prevenire ed eliminare il commercio illegale nonché la loro diversione.

Allo scopo di individuare quelle disposizioni che ineriscono specificamente al controllo sulle esportazioni di armi e che sono in grado di incidere, dunque, sulle decisioni degli Stati europei, rilevano in particolare gli articoli 6 e 7 del Trattato⁵¹.

Rievocano il criterio numero uno della posizione comune del 2008 i primi due divieti contenuti rispettivamente nei paragrafi 1 e 2 del citato articolo 6 dell'ATT, laddove impongono agli Stati di non procedere ad un trasferimento qualora esso contrasti con misure adottate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU ai sensi del capitolo VII della Carta (ad esempio, l'embargo di armi) o qualora violino altri obblighi internazionali assunti dagli Stati e derivanti da trattati, in particolare da quelli relativi al trasferimento di armi convenzionali.

⁴⁷ Al quale l'Unione europea non aderisce quale organizzazione internazionale.

⁴⁸ Con 156 voti a favore, 23 astensioni (tra cui Arabia Saudita, Cina, Cuba, Federazione Russa, India, Indonesia) e 3 voti contrari (Siria, Korea del Nord, Iran). L'opposizione di alcuni Stati ha impedito che il Trattato fosse adottato per *consensus*, cioè in assenza di obiezioni formali da parte di Stati membri, come era stato raccomandato dalla risoluzione 63/48 dell'AG del 2009 che aveva predisposto la convocazione di una conferenza negoziale nel 2012. Una seconda conferenza era stata quindi convocata per il 18-23 marzo 2013 (A/Res 67/234). Nonostante gli sforzi del Segretario Generale delle Nazioni Unite non è stato possibile raggiungere il *consensus*: il testo di negoziato è stato quindi incorporato in una risoluzione dell'Assemblea Generale (A/67/L. 58), che non richiede il *consensus* per la sua approvazione.

⁴⁹ Cfr. *Secretary-General's Statement on the adoption of the Arms Trade Treaty*, New York, 2 aprile 2013, <http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=6708>

⁵⁰ Nel corpo del Trattato è utilizzato il termine “trasferimento”, con il quale ci si riferisce, come precisato all'art. 2, par. 2, a qualsiasi attività di esportazione, importazione, transito, trasbordo o intermediazione.

⁵¹ In argomento, A. COCO, *I divieti di trasferimento ai sensi degli articoli 6 e 7 del Trattato sul commercio delle armi*, in *Riv. dir. int.*, 2013, n. 4, p. 1221 ss. Sul Trattato in generale, si vedano anche L. LUSTGARTEN, *The Arms Trade Treaty: Achievements, Failings, Future*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 2015, n. 3, pp. 569-600; B. KELLMAN, *Controlling the arms trade: one important stride for humankind*, in *Fordh. Int. Law Jour.*, 2014, n. 3, pp. 678-731; M. BRANDES, *“All's Well That Ends Well” or “Much Ado About Nothing”?: A Commentary on the Arms Trade Treaty*, in *GoJIL*, 2013, n. 2, pp. 399-429; A. CLAPHAM, *The Arms Trade Treaty: A Call for an Awakening*, in *ESIL Reflection*, 2013, n. 5, pp. 1-4; N. RONZITTI, *Il trattato internazionale sul commercio delle armi*, in *Osservatorio di politica internazionale*, 2013, n. 42, in http://www.iai.it/sites/default/files/pi_n_0042.pdf; A.T.H. TAN (ed.), *The Global Arms Trade. A Handbook*, Abington, 2010. Con particolare riferimento alle fasi negoziali che hanno portato all'adozione del Trattato, si rinvia a D.M. HUNTER, *Time to Reload: States Request More Time on the Arms Trade Treaty*, in *S. Louis Univ. Pub. Law Rev.*, 2013, pp. 227-254; J. CLARKE, R. STOHL, C. DA SILVA, G. SUCHAN, J. DUNCAN, *Irresponsible Arms Trade and the Arms Trade Treaty*, in *Am. Soc. Int. Law Proc.*, 2009, pp. 331-343; C. CARNEIRO, *From the United Nations Arms Register to an Arms Trade Treaty – What Role for Delegation and Flexibility?*, in *ILSA Jour.*, 2008, n. 14, pp. 477-497; O. ARIAS SÁNCHEZ, *Toward a Convention on International Arms Transfers*, in *Set. Hall Jour. Dipl. Int. Rel.*, 2001, n. 2, pp. 35-41.

Ulteriore divieto è poi individuato dal paragrafo 3 dell'articolo 6 dell'ATT, che proibisce l'autorizzazione al trasferimento di armi quando, al momento in cui l'autorizzazione è richiesta, lo Stato interessato sia "a conoscenza" del fatto che esse potrebbero essere utilizzate per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l'umanità, infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi contro civili o contro beni civili protetti come tali, o altri crimini di guerra come definiti da accordi internazionali cui lo Stato in questione è parte. Un concetto, quello dell'"essere a conoscenza", evidentemente di non facile definizione, che potrebbe essere assimilato all'omologo requisito previsto dalle norme in materia di assistenza di uno Stato nella commissione di un illecito internazionale da parte di un altro Stato⁵² e che, a quel punto, al fine della configurazione di una responsabilità in capo allo Stato fornitore di armi, dovrebbe essere accompagnato dall'"intento" da parte di quest'ultimo di facilitare la commissione degli atti, crimini e infrazioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 6 dell'ATT⁵³.

Si può osservare che dalla formulazione dell'articolo 6 dell'ATT, che impone il divieto di trasferimento delle armi nelle ipotesi contemplate dai suoi paragrafi 1, 2 e 3, esuli l'ipotesi in cui lo Stato ricevente si sia contraddistinto per la violazione del diritto internazionale dei diritti umani.

Invero, tale ipotesi rientra nelle previsioni di cui al successivo articolo 7 del Trattato che – rievocando in tal senso il criterio numero 2 della posizione comune 2008/944/PESC – prescrive il dovere di effettuare una indagine preliminare prima di autorizzare il trasferimento di armi. Un'indagine volta, per l'appunto, a verificare il rischio che le armi per le quali è richiesta l'autorizzazione possano essere utilizzate per commettere o facilitare la commissione di "violazioni gravi" del diritto internazionale dei diritti umani⁵⁴, nonché violazioni gravi del diritto internazionale umanitario, crimini descritti dalle convenzioni internazionali in materia di terrorismo di cui lo Stato esportatore è parte, o crimini descritti dalle convenzioni internazionali in materia di criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato esportatore è parte. Si tratta, dunque, di una previsione che, a differenza del precedente articolo 6 dell'ATT, non impone un divieto assoluto di trasferimento, ma una mera valutazione del rischio. In tale ipotesi, non si tratta di valutare l'"evidenza" del rischio (come previsto nel criterio numero due della posizione comune 2008/944/PESC), ma la "prevalenza" del rischio stesso⁵⁵. Il che sembra poter lasciare agli Stati un margine di discrezionalità nel contemperare gli interessi coinvolti e, dunque, decidere di autorizzare

⁵² Il riferimento è all'articolo 16 del progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto internazionale che, secondo la Corte internazionale di giustizia, codifica in materia il diritto internazionale consuetudinario. Si veda Assemblea Generale ONU, *Responsibility of States for International, Wrongful Acts*, UN Doc. A/RES/56/83 del 12 dicembre 2001.

⁵³ In considerazione dell'interpretazione fornita dal Commentario della Commissione di diritto internazionale che vede il requisito dell'"intento" integrare quello della "conoscenza". In argomento, N.H.B. JORGENSEN, *State Responsibility for Aiding or Assisting International Crimes in the Context of the Arms Trade Treaty*, in *Am. Jour. Int. Law*, 2014, n. 4, pp. 722-749.

⁵⁴ Categoria non inequivocabilmente definibile nella quale, si ritenga, debbano rientrare le cd. *gross violations*, ossia quelle violazioni gravi e generalizzate dei diritti umani (quali, ad esempio, genocidio, tortura e altri trattamenti inumani e degradanti) contrarie allo *ius cogens* internazionale.

⁵⁵ Infatti, il par. 3 dell'articolo 7 stabilisce che: «If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the exports».

comunque l'esportazione qualora ritenga prevalenti tali interessi e sufficienti le misure di "mitigazione" del rischio⁵⁶.

Quanto al sistema di controllo predisposto dal Trattato, anche in questo caso si tratta più che altro di misure ispirate al principio della trasparenza, analogamente a quelle fissate nella posizione comune 2008/944/PESC, che rendono il sistema «non particolarmente intrusivo»⁵⁷. Si tratta, infatti, di sistema di controllo non centralizzato ma affidato agli Stati che hanno l'obbligo di designare le autorità statali preposte ai controlli sui trasferimenti di armi (articolo 5, par. 5). Il Trattato internazionale sul commercio di armi contiene, in alcune ipotesi, previsioni più scarse rispetto a quelle della posizione comune, atteso che, ad esempio, non esiste un obbligo di scambio di informazioni tra gli Stati circa i rifiuti di licenza e nemmeno un meccanismo di consultazione tra gli stessi in ipotesi di rilascio di un'autorizzazione che sia stata già rifiutata da un altro Stato⁵⁸.

Il Trattato prevede, inoltre, delle regole comuni circa la tenuta di registri nazionali, al fine di monitorare i trasferimenti e rintracciare le armi di provenienza illecita, nonché l'obbligo di fornire un rapporto annuale ad un apposito Segretariato su tutti i trasferimenti avvenuti.

Infine, sebbene sia previsto un Segretariato e l'istituzione di una Conferenza di Stati parti, anche le disposizioni del Trattato, così come quelle della posizione comune 2008/944/PESC si connotano per l'assenza di un meccanismo sanzionatorio da attivare nei confronti di quegli Stati che non si conformino agli obblighi imposti dal Trattato stesso.

6. *Alcune considerazioni conclusive*

L'ordinamento dell'Unione europea si è progressivamente evoluto verso la definizione di norme comuni di carattere vincolante che, nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune, disciplinano il trasferimento di armi convenzionali verso paesi terzi e che limitano la discrezionalità degli Stati membri in considerazione del rispetto, tra l'altro, del diritto internazionale dei diritti umani. Tale evoluzione trova un riflesso, soprattutto a partire dall'adozione del Trattato di Lisbona, anche nell'azione dell'Unione europea sulla scena internazionale, avendo essa assunto un ruolo di protagonista nella redazione del Trattato internazionale sul commercio di armi, recentemente entrato in vigore (24 dicembre 2014).

Invero, seppure, fin dall'adozione del Codice di condotta del 1998, gli Stati membri dell'Unione europea abbiano dichiarato l'obiettivo di individuare «elevati standard comuni», essi si sono limitati a concordare dei criteri (gli otto criteri contenuti nel Codice di Condotta, prima, e trasfusi nella posizione comune 2008/944/PESC, poi) che orientano le

⁵⁶ Previste dall'articolo 7, par. 4, dell'ATT.

⁵⁷ Cfr. N. RONZITTI, *Il trattato internazionale*, cit., p. 5.

⁵⁸ Si segnala che, tra il 24 e il 27 agosto 2015, avrà luogo, in Messico, la prima conferenza degli Stati parte del Trattato per approvare, tra l'altro, il regolamento interno. Pur non essendo parte dell'ATT, considerato che il regolamento interno produrrà effetti giuridici in settori che rientrano nella competenza esclusiva dell'UE, occorre che le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per cooperare ai fini dell'adozione del regolamento interno dell'ATT e per assicurare gli impegni derivanti da tale trattato. A tal fine, il Consiglio ha adottato una proposta di decisione *relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in merito al progetto di regolamento interno per la conferenza degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi (ATT)*, COM(2015) 352 final, Bruxelles, 14.7.2015.

loro decisioni in materia di esportazioni di armi. Ed infatti, pur avendo assunto gli otto criteri carattere vincolante, rileva che le decisioni sulla concessione o sul rifiuto di una licenza restino di esclusiva competenza dei singoli Stati membri e che non vi sia un meccanismo di controllo a livello europeo in grado di valutare se vi siano violazioni dei criteri stessi da parte degli Stati.

In virtù dell'articolo 15 della posizione comune del 2008, quest'ultima è espressamente suscettibile di una revisione decorsi tre anni dalla sua adozione⁵⁹. Su tale base il gruppo COARM del Consiglio dell'Unione europea ha effettuato, nel 2012, una valutazione approfondita delle disposizioni della posizione comune, coinvolgendo anche il Parlamento europeo e la società civile. A seguito di tale valutazione, legata alla revisione, la posizione comune e gli strumenti da questa previsti sono stati ritenuti del tutto adeguati agli obiettivi fissati dal Consiglio stesso nel 2008, continuando a costituire una solida base per il coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di esportazioni di armi.

In verità, però, alcune criticità sono emerse in questi anni e si ritiene che proprio la previsione di un meccanismo di controllo centralizzato permetterebbe un'applicazione uniforme dei criteri, laddove la posizione comune ha dato prova di essere applicata in maniera non omogenea da parte degli Stati membri, come testimoniato dal caso degli ingenti trasferimenti di armi verso la Libia, soprattutto nel 2011. Trasferimenti che, come si è più approfonditamente detto al paragrafo 4, fanno emergere seri dubbi sulla violazione, in particolare, del criterio numero 2 fissato nella posizione comune, improntato al rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione, essendo stati effettuati a prescindere dalla valutazione del «*current and past records*» della Libia.

Peraltro, l'assenza di strumenti di controllo, che si traduce nella mancanza di meccanismi di accertamento della responsabilità degli Stati e di "sanzioni" da applicare in caso di violazioni, rappresenta il minimo comune denominatore tra la posizione comune 2008/944/PESC e il Trattato internazionale sul commercio di armi. I due strumenti giuridici sono, invero, accomunati da altri elementi di criticità, quale, ad esempio, la non applicabilità ai prodotti "a duplice uso" che genera, per gli Stati membri dell'Unione europea, problemi di coordinamento con la disciplina ad essi dedicata che prescinde dall'applicazione dei summenzionati otto criteri.

Inoltre, resta aperto il problema del trasferimento verso i cd. attori non statali. Non espressamente ricompreso nella formulazione della posizione comune né nelle disposizioni dell'ATT, esso potrebbe non risultare del tutto escluso dal loro ambito di applicazione sulla base di una lettura non restrittiva delle disposizioni dell'uno e dell'altro strumento giuridico. E tuttavia, in considerazione anche degli ingenti trasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro verso attori non statali⁶⁰ (ad esempio, ribelli armati e gruppi paramilitari), qualche previsione specifica sarebbe stata auspicabile all'interno degli strumenti giuridici analizzati, specie in considerazione della difficoltà ad individuare altre norme di diritto consuetudinario⁶¹ e della dubbia applicabilità, in alcune ipotesi (quale, ad esempio, la

⁵⁹ M. BROMLEY, *The review of the EU Common Position on arms exports: prospects for strengthened controls*, Non-Proliferation Paper no. 7, gennaio 2012, in <http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/publications/publications/non-proliferation-paper-7>

⁶⁰ Diversamente, elemento positivo è rappresentato dall'applicabilità del Trattato anche alle armi leggere e di piccolo calibro. Oggetto del Trattato è pure l'esportazione di munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi, così come le parti e componenti destinati all'assemblaggio delle armi oggetto di disciplina.

⁶¹ Sul punto, C. POTI, *Trasferimenti di armi, diritti umani e diritto umanitario. Spunti di riflessione dopo l'adozione del Trattato sul commercio delle armi convenzionali*, in *Dir. um. dir. int.*, 2013, n. 3, pp. 641-667, in particolare p. 653. All'uopo si ricorda che la fornitura di armi a gruppi di opposizione combattenti contro uno Stato rappresenta,

fornitura di armi da parte di Stati europei ai combattenti siriani), del principio di autodeterminazione⁶² o del – contestato – principio di intervento umanitario. Allo stesso modo risulta deludente la regolamentazione della “*diversion*”, pur rappresentando, quest’ultimo un fenomeno assai frequente nel commercio internazionale di armi. L’articolo 11 dell’ATT, infatti, demanda ai sistemi nazionali di controllo l’individuazione di apposite misure per prevenire tale fenomeno – esemplificativamente indicate nell’esame delle parti coinvolte nel trasferimento e nella richiesta di apposite certificazioni – “incoraggiando” gli Stati a scambiarsi reciproche informazioni.

Nonostante l’apprezzabile progressione verso la definizione di un regime giuridico vincolante in materia di trasferimenti di armi convenzionali, permangono, dunque, una serie di elementi critici che rischiano di vanificare la creazione di “standard comuni”, lasciando impregiudicata l’azione degli Stati membri dell’Unione europea nel trasferimento di armi in violazione dei criteri fissati, sia a livello europeo che a livello internazionale, e suscettibile di determinare una loro “responsabilità indiretta” nella violazione dei diritti umani. Una responsabilità, invero, tecnicamente difficile da accertare anche da parte delle giurisdizioni internazionali in materia di diritti umani, come risulta, ad esempio, dalla pronuncia della Commissione europea sui diritti umani del 18 ottobre 1995, *Haje Tugar v. Italy* (ricorso n. 22869/93), in cui la Commissione è stata chiamata a pronunciarsi sulla lamentata violazione del diritto alla vita (garantito dall’articolo 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - CEDU) da parte dell’Italia, per aver quest’ultima, avendo venduto mine antiuomo all’Iraq in assenza di una regolamentazione effettiva, esposto il risorrente al rischio di un uso “indiscriminato” di tali armi da parte dell’Iraq stesso.

Rileva, in proposito, che Commissione abbia ritenuto di non poter fare applicazione dei principi elaborati sulla responsabilità *par ricochet* degli Stati parte della CEDU, con riferimento all’espulsione e all’extradizione, a partire dalla pronuncia *Soering*⁶³, considerando

in linea di principio, una violazione del divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2.4 della Carta ONU e del principio di non intervenire negli affari interni di uno Stato. Cfr. Corte internazionale di giustizia nel caso *Nicaragua*, cit. *sub* nota 5, al par. 228. Sulla necessità di inserire apposite previsioni all’interno del Trattato, si veda A.A. BIGGS, *Lawmakers, Guns, & Money: How the Proposed Arms Trade Treaty Can Target Armed Violence by Reducing Small Arms & Light Weapons Transfers to Non-State Groups*, in *Creighton Law Review*, 2011, pp. 1311-1356.

⁶² Per tutti, G. GUARINO, *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli, 1984.

⁶³ Sentenza del 7 luglio 1989, *Soering v. the United Kingdom*, ricorso n. 14038/88. Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha censurato l’extradizione verso gli Stati Uniti d’America, da parte del Regno Unito, di un cittadino tedesco accusato di omicidio, reato per il quale nel paese di destinazione (la Virginia) era prevista l’applicazione della pena di morte, in considerazione del fatto che l’attesa nei corridoi della morte e la relativa sindrome ad essa correlata integrassero una forma di tortura vietata ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di salvaguardia. Il consolidamento di tale giurisprudenza ha portato a ritenere che il parametro normativo dell’articolo 3 CEDU risulti violato da qualsiasi misura di allontanamento (extradizione, espulsione o respingimento) dal territorio nazionale adottata da uno Stato parte della Convenzione nei confronti di uno straniero, nell’ipotesi in cui siano vi siano sostanziali motivi di ritenere che tale misura abbia l’effetto di esporre lo straniero al “rischio reale” di subire tortura o altri trattamenti inumani o degradanti nel Paese di destinazione (sia esso il paese di origine oppure di transito), andando ad integrare, appunto, una responsabilità indiretta in capo allo Stato che ha autorizzato l’allontanamento stesso. Si tratta, peraltro, di una responsabilità che scatta in capo allo Stato parte della Convenzione a prescindere dall’effettiva lesione subita dal ricorrente ad opera dello Stato terzo, quanto piuttosto per la semplice esposizione al “rischio”. Un rischio che, pur non dovendo necessariamente tradursi in “certezza” non può però, ridursi a mera “possibilità” della violazione, rilevando, come si evince dalla giurisprudenza della Corte europea, allorquando sia qualificabile come “reale e personale”.

che «*the 'adverse consequences' of the failure of Italy to regulate arms transfers to Iraq are 'too remote' to attract the Italian responsibility*».